

Codice A1702A

D.D. 5 maggio 2016, n. 308

Azienda faunistico-venatoria "Val Clarea" (TO). Rinnovo della concessione. Presa d'atto variazione di intestazione della concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 75 del 02.05.2001 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Val Clarea" di complessivi ettari 2478.64.65, ricadente nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Provincia di Torino, a favore del Signor Alessandro DI GREGORIO, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 30 del 25.01.2007, con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea" di ettari 2478.64.65, ricadente nella zona faunistica della provincia di Torino, a favore del Signor Alessandro DI GREGORIO;

vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 24.11.2008, con la quale è stata autorizzata la permuta territoriale dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", per una superficie complessiva risultante, invariata, di ettari 2478.64.65;

vista la determinazione dirigenziale n. 51 del 24.01.2011, con la quale è stato autorizzato l'ampliamento territoriale di ettari 388.64.65 dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", per una superficie complessiva risultante di ettari 2867.29.30;

rilevato che nella predetta determinazione dirigenziale n. 30 del 25.01.2007 è stata indicata, per mero errore materiale, quale data di scadenza della concessione il 31.01.2017 anziché il 31.01.2016, quale data conforme alla scadenza della concessione dei terreni comunali ad uso venatorio all'azienda faunistico-venatoria da parte del Comune di Giaglione;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 4 del 12.01.2016 è stata rettificata la suddetta determinazione dirigenziale n. 30 del 25.01.2007, indicando correttamente quale data di scadenza della concessione il 31.01.2016 anziché il 31.01.2017;

considerato che il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, con nota prot. n. 242/A1702A del 13.01.2016, nel trasmettere al concessionario e al Comune di Giaglione la suddetta determinazione di rettifica, ha comunicato la possibilità di presentare entro il 31.01.2016 istanza di rinnovo della concessione, previo rinnovo della concessione relativa all'utilizzo dei terreni comunali;

vista l'istanza prot. n. 2097/A1702A del 26.01.2016 con la quale il Signor Alessandro DI GREGORIO, concessionario dell'AFV "Val Clarea", nonché Presidente e legale rappresentante dell'"Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria Val Clarea", ha presentato istanza di rinnovo della concessione dell'azienda stessa, contestualmente dichiarando, tra l'altro:

- che le convenzioni di conferimento dei terreni intervenute con i singoli proprietari sono tutt'ora valide sino a revoca;
- che la convenzione di conferimento dei terreni da parte del Comune di Giaglione – con scadenza al 31.01.2016 – è stata rinnovata con scadenza al 31.01.2025, deliberata dalla Giunta comunale il

25.01.2016 e che il nuovo contratto tra il responsabile del procedimento e il concessionario era in fase di definizione;

vista la nota prot. n. 7289/A1702A del 01.03.2016 con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha comunicato al concessionario la necessità di integrare l'istanza di rinnovo come sotto specificato:

- relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale predisposta da un tecnico qualificato ai sensi dell'art. 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;
- precisazione del soggetto a favore del quale si chiede di intestare la concessione;
- l'obbligo di sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie o il rinnovo delle concessioni in essere, rispetto al Sito Rete Natura 2000 "IT1110027", ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera g) *bis* delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" - Testo coordinato (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016);

vista l'integrazione prot. 7867/A1702A del 04.03.2016 con la quale il Signor Alessandro DI GREGORIO, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'"Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria Val Clarea", nel trasmettere l'atto del 12.03.2015 di costituzione della stessa Associazione, ha specificato di chiedere l'intestazione della concessione a favore di quest'ultima in qualità di persona giuridica, in sostituzione del Signor Alessandro DI GREGORIO in qualità di persona fisica;

vista l'ulteriore integrazione prot. n. 16868/A1702A del 27.04.2016 con la quale sono stati trasmessi:

- copia del verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 11 in data 14.03.2016 del Comune di Giaglione, di rinnovo della concessione di terreni comunali ad uso venatorio per la durata di anni nove, sino al 31.01.2025, a modifica e integrazione del precedente atto deliberativo n. 1 del 25.01.2015;
- relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale, i risultati della gestione dell'azienda e l'indicazione delle previsioni future, predisposta da tecnico;
- copia della relazione tecnica per la "Valutazione di Incidenza" per il rinnovo della concessione di AFV, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., della l.r. 19/2009, dell'art. 4, comma 5, lettera g) *bis* delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" - Testo coordinato (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016).

vista la nota prot. 12505/A16.01A del 28.04.2016 del Settore Biodiversità e aree naturali, di comunicazione di avvio, in data 21.04.2016, della succitata procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e della l.r. 19/2009;

preso atto della dichiarazione resa che nessuna modificazione è intervenuta neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti all'azienda faunistico-venatoria;

dato atto che l'istanza è soggetta alle procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 159/2011;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 75 del 02.05.2001, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2025 e intestando la

concessione a favore dell'”Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria Val Clarea”, rappresentata dal legale rappresentante Signor DI GREGORIO Alessandro;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione””;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

- di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata “Val Clarea” a favore dell'”Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria Val Clarea”, rappresentata dal legale rappresentante Signor Alessandro DI GREGORIO, in sostituzione del Signor Alessandro DI GREGORIO;
- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria “Val Clarea” di complessivi ettari 2867.29.30, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Torino, fino al 31.01.2025.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. e nella determinazione dirigenziale n. 75 del 02.05.2001.

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Dr. Carlo DI BISCEGLIE -